



Kinder- und Jugendanwaltschaft
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Garant per la nfanzia y l'adolescënza

Bambini e adolescenti hanno diritti

La Convenzione sui diritti
dell'infanzia
nel testo ufficiale
e in parole semplici



www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org



Note editoriali

Copyright ed edizione: Edito dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Alto Adige. Un ringraziamento particolare va al Ministero federale austriaco per la famiglia e la gioventù, che ha messo gratuitamente a disposizione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Alto Adige progetto, idea e parti di testo per la realizzazione del presente opuscolo, senza per questo pregiudicare i diritti esistenti sull'opera originaria. L'opuscolo è stato pertanto realizzato nell'ambito della collaborazione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Alto Adige con altre istituzioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3.

Redazione: Paula Maria Ladstätter, Maria Lobis

Progetto grafico: LIFE & Design by dagmar dantone (www.dagmar.it)

Illustrazioni: Alunne e alunni delle classi 2A e 2D della scuola secondaria di I grado di Ortisei/Val Gardena: Hannah Bernardi, Noah Bernardi, Michelle Bonato, René Bonato, Lavinia Broll, Samira Canazei, Benjamin Demetz, Philipp Demetz, Sofia Demetz, Anna Fischnaller, Carolin Goller, Damian Holzknacht, Fabian Insam, Elias Kerschbaumer, Mara Kerschbaumer, Sylvia Kerschbaumer, Claudia Kostner, Thomas Kropfitsch, Markus Mair, Juri Martinelli, Vivien Merler, Leo Messner,

Omar Obletter, Daniel Onesti, Dominik Pederiva, Ines Perathoner, Hannes Piazza, Elisa Prinoth, Lena Prinoth, Ilena Rifesser, Timea Santifaller, Maria Senoner, Isabel Stuflessner, Manuel Vinatzer, Sophie Zanutti, Andrej Zorici.

Insegnanti: Marina Demetz e Kathia Nocker (educazione politica), Guido Senoner (educazione artistica)

Traduzione: Alessandra Cestari - Ufficio Questioni linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano

Stampa: Europrint – Varna (Bolzano)

Consultabile all'indirizzo: www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org
Prima edizione, 2015

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell'editore, compresa ogni forma di riproduzione, traduzione, microfilm, adattamento per radio o TV, nonché ogni elaborazione o memorizzazione elettronica (internet, CD o chiavetta).

Testo soggetto a errori di stampa e di composizione.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

39100 Bolzano – via Cavour 23/c



tel. +39 0471 94 60 50

fax +39 0471 94 60 50



cell. 331 1738847



www.facebook.com/kijagaia

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Indice

Prefazione	4
I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione	5
Il testo ufficiale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	7
La Convenzione spiegata in modo semplice e chiaro	9
Parte I	11
Parte II	68
Parte III	76

Prefazione



Grazie alla Convenzione sui diritti dell'infanzia gli adulti di tutto il mondo hanno finalmente aperto gli occhi su una prospettiva nuova: quella dei bambini e degli adolescenti. Il vecchio motto "Quando un adulto parla, i bimbi devono tacere", valido solo fino a qualche decennio fa, è ormai superato; oggi infatti i bambini e gli adolescenti vengono interpellati e ascoltati in tutte le questioni che li riguardano. Quando parlano, vengono presi sul serio. Diversamente dal

passato, l'interesse del minore è ora una priorità. In tribunale, ad esempio, non si tratta più di contendersi un figlio, ma di tutelare in primo luogo il diritto del minore ad avere due genitori.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia sostiene con forza la necessità che i bambini e gli adolescenti siano protetti da ogni forma di violenza. Di fondamentale importanza è considerato inoltre il diritto di ogni minore ad avere una sana e adeguata alimentazione, un'abitazione e un ambiente adatto dove vivere, così come il diritto all'istruzione e all'assistenza.

Per quanto concerne la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Alto

Adige è già a buon punto. Per poter procedere lungo il cammino intrapreso, è necessario tuttavia garantire quante più informazioni possibili. Solo se i bambini e gli adolescenti conoscono a fondo i propri diritti e ne comprendono l'importanza, sono anche in grado di farli rispettare. Con questa pubblicazione, oltre a presentare i contenuti ufficiali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vogliamo illustrare come questi diritti si traducano concretamente nella vita di tutti i giorni.

Per lo sviluppo autonomo e consapevole di ogni individuo è importante imparare sin da piccoli a esprimere la propria opinione e a partecipare alle discussioni con buone argomentazioni. Bambini e adolescenti non sono il giocattolo degli adulti, ma individui con propri diritti e in grado di pensare autonomamente. Il mio impegno prioritario in qualità di garante per l'infanzia e l'adolescenza è quello di dare attuazione ai diritti dei minori.

Mi rivolgo quindi a bambine, bambini e adolescenti augurando loro di approfondire con interesse ed entusiasmo la conoscenza dei propri diritti e agli adulti rivolgo l'invito a cercare sempre una intensa interazione con i giovani. Solo così possono nascere consapevolezza e comprensione reciproca.

Dott.ssa. Paula Maria Ladstätter

Garante per l'infanzia e l'adolescenza in provincia di Bolzano

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione

I bambini e gli adolescenti hanno diritti! La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un contratto sottoscritto dalla comunità internazionale delle Nazioni Unite (ONU). I diritti sanciti dalla Convenzione hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo.

Nel mondo sono 194 gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questi Paesi si riconoscono nei diritti dei bambini e degli adolescenti e si impegnano a farli rispettare. L'ONU controlla, tramite un proprio Comitato per i diritti dell'infanzia, che ogni Paese si attenga effettivamente ai principi sanciti dalla Convenzione. Allo scopo vengono anche ascoltate e tenute in considerazione le opinioni delle organizzazioni giovanili dei singoli Paesi.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

I principali diritti dell'infanzia in sintesi

- Diritto alla vita
- Diritto al cibo
- Diritto all'istruzione
- Diritto al tempo libero
- Diritto alla partecipazione
- Diritto alla libertà d'informazione e di opinione
- Diritto alla sfera privata
- Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Diritto alla tutela contro la violenza fisica o psicologica
- Diritto alla tutela contro lo sfruttamento sessuale
- Diritto alla tutela contro lo sfruttamento economico (ad es. lavoro minorile)
- Diritto ad assistenza particolare in caso di disabilità
- Diritto dei bambini profughi a ricevere protezione e assistenza
- Riabilitazione per le vittime di violenza o sfruttamento
- Diritto alla protezione in caso di conflitto armato

Termini e definizioni

Bambini e adolescenti: ragazze e ragazzi sotto i 18 anni d'età.

Comitato sui diritti dell'infanzia: organismo composto da 18 esperte ed esperti internazionali, che hanno il compito di verificare che i singoli Stati mettano effettivamente in atto la Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Convenzione: Il termine deriva dal latino "conventio" (inglese: convention) e significa contratto, accordo. Si tratta di un accordo fra due o più persone o Stati, mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a rispettare i reciproci impegni.

Partecipazione: I bambini e gli adolescenti hanno la possibilità di partecipare e di esprimere la propria opinione.

Ratifica: atto con cui uno Stato si impegna ad aderire a un trattato internazionale (come la Convenzione sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza) e a metterlo in pratica nel proprio Paese.

ONU: La sigla sta per "Organizzazione delle Nazioni Unite"; si tratta di un'organizzazione che riunisce quasi tutti gli Stati della terra; essi perseguono il comune scopo di garantire la pace internazionale e la collaborazione fra le nazioni.

Protocollo opzionale: documento che integra le disposizioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi principi fondamentali

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si fonda su quattro principi:

I bambini hanno diritto alla parità di trattamento e alla tutela contro ogni discriminazione: Viene sancito il diritto per tutti i minori – maschi e femmine – di ricevere pari trattamento, indipendentemente

dall'età, dal colore della pelle, dall'appartenenza religiosa o dalla provenienza (articolo 2).

L'interesse del minore è una priorità assoluta: La Convenzione sui diritti dell'infanzia dispone che in ogni misura o provvedimento riguardante l'infanzia e l'adolescenza si persegua in primo luogo l'interesse dei minori (articolo 3).

Garantire possibilità di sviluppo: La Convenzione sui diritti dell'infanzia sancisce il diritto di ogni bambino o adolescente di avere le migliori possibilità di sviluppo (articoli 5 e 6).

Rispettare la volontà del minore: I minori hanno diritto ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano e la loro opinione deve essere tenuta in debita considerazione (articolo 12).

Sapere è potere

Chi non conosce i propri diritti, corre il rischio che gli vengano negati. Solo conoscendo i propri diritti, è possibile tutelarli e dimostrare anche

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

quando vengono violati. È utile quindi conoscere a fondo la Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Importante: La Convenzione sui diritti dell'infanzia ha validità universale e riguarda tutti i minori della terra, indipendentemente dalla loro provenienza. Chi conosce i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è anche in grado di aiutare altri minori a far sì che i loro diritti siano rispettati.

Convenzione sui diritti del fanciullo

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel

valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, **Riconoscendo che** le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue: (continua a pag. 11)

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

La Convenzione spiegata in modo semplice e chiaro

Nel preambolo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza le Nazioni Unite condividono l'idea fondamentale secondo la quale i minori, così come avviene per gli adulti, devono avere propri diritti, e precisamente: il diritto alla dignità umana, all'uguaglianza nell'esercizio dei propri diritti, il diritto alla libertà, alla giustizia e alla pace nel mondo.

Quando si tratta dei diritti della persona, non si possono fare distinzioni di carattere etnico, razziale, sessuale, di lingua, religione, di estrazione politica o sociale. I bambini hanno bisogno di protezione e cure particolari. Tutta la società deve occuparsi del loro benessere. Al primo posto viene però la famiglia, che deve garantire ai figli protezione e aiutarli a crescere in modo sano non facendo mancare loro amore, comprensione e felicità.

Così sono nati i diritti dell'infanzia

- Nel 1923 Eglantyne Jebb, fondatrice dell'organizzazione "Save the Children", stilò un elenco di quelli che lei considerava i principali diritti dell'infanzia. Il documento venne approvato nel 1924 dalla

Società delle Nazioni (organizzazione antesignana dell'ONU) con il titolo "Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo".

- Nel 1948, dopo gli orrori della Seconda Guerra mondiale, fu approvata la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo". Il 20 novembre 1959, per soddisfare le particolari esigenze dell'infanzia, l'ONU deliberò la seconda "Dichiarazione dei diritti del fanciullo". Come nella dichiarazione precedente, anche il nuovo testo affrontava in particolare il tema della tutela dei bambini e dei giovani. All'epoca non si parlava ancora del diritto dei minori alla partecipazione.
- Nel 1978 il Governo polacco elaborò una proposta scritta di convenzione sui diritti dell'infanzia, bozza che venne discussa per ben 10 anni e più volte rielaborata.
- Finalmente il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la "Convenzione sui diritti dell'infanzia".

Dal 1989 la Convenzione sui diritti dell'infanzia fu integrata da tre "mini-convenzioni"

- Nel 2000 fu approvato un protocollo opzionale alla Convenzione intitolato "Coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati", che prevede che i bambini non possano mai essere utilizzati come soldati in un conflitto armato.
- Nel secondo protocollo opzionale intitolato "Vendita dei bambini, prostituzione dei bambini e pornografia" si sostiene che i bambini devono essere tutelati in tutto il mondo e con ogni mezzo da ogni criminale forma di sfruttamento, come la tratta dei minori, la prostituzione minorile e la pornografia infantile, e che tali crimini vanno severamente puniti.
- Grazie al terzo protocollo opzionale sul tema "Procedura di reclamo" i bambini e gli adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti possono presentare un reclamo al Comitato sui diritti dell'infanzia, che ha sede a Ginevra. Questo è possibile però solo se nel proprio Paese il bambino non è sufficientemente tutelato (ad esempio, da parte dei giudici preposti) contro la violazione dei suoi diritti.

Parte I

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Per persone da zero a 18 anni

La Convenzione sui diritti dell'infanzia riguarda tutte le persone di età compresa fra zero e 18 anni. A 18 anni si diventa adulti; da questo momento la Convenzione non vale più.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

Nessun bambino deve essere discriminato

La Convenzione sostiene che tutti i bambini hanno pari diritti, indipendentemente dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dalle convinzioni personali, dall'origine nazionale o etnica e dall'estrazione sociale; indipendentemente dalla situazione economica, dalla disabilità, dalla nascita o da qualsiasi altro stato in cui si trovino il bambino o i suoi genitori. Nessun bambino deve essere svantaggiato (principio di "non discriminazione"). Di conseguenza nessun bambino deve essere discriminato per quello che i suoi genitori dicono o fanno o per quello in cui credono.



Articolo 2

Illustrazione:

Leo Messner, Omar Obletter,
Ilena Rifesser, Maria Senoner

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

L'interesse del bambino è sempre prioritario

Questa disposizione è particolarmente importante: nell'adottare qualsiasi misura riguardante l'infanzia, bisogna sempre considerare cosa sia meglio per il bambino o l'adolescente ("interesse del minore"). Questo principio deve valere per tutti: genitori, parenti, società e Stato.

Se i genitori o i parenti non possono occuparsi del minore, è lo Stato che deve intervenire e fare in modo che il bambino o la bambina riceva protezione e possa crescere bene. Pertanto lo Stato deve anche garantire un adeguato standard di qualità alle istituzioni di assistenza all'infanzia.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Lo Stato deve attuare i diritti dei minori

Lo Stato deve provvedere con tutte le risorse a sua disposizione (ad esempio promulgando apposite leggi) a dare attuazione ai diritti dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Riconoscere la responsabilità dei genitori

I genitori – o altri membri della famiglia – hanno il diritto e il dovere di garantire al bambino le migliori possibilità di sviluppo. Questa responsabilità deve essere riconosciuta anche dallo Stato.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Diritto alla vita e allo sviluppo

Tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto alla vita. Lo Stato deve garantire a ogni bambino e bambina le migliori possibilità di sopravvivenza e di sviluppo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla

Diritto al nome, alla cittadinanza e ai genitori

Ogni bambino ha diritto che la sua nascita venga iscritta in un registro (registrata). Ha inoltre diritto ad avere un nome e una cittadinanza. Ha il diritto di conoscere i propri genitori e di essere accolto da essi – sempre che ciò sia possibile.

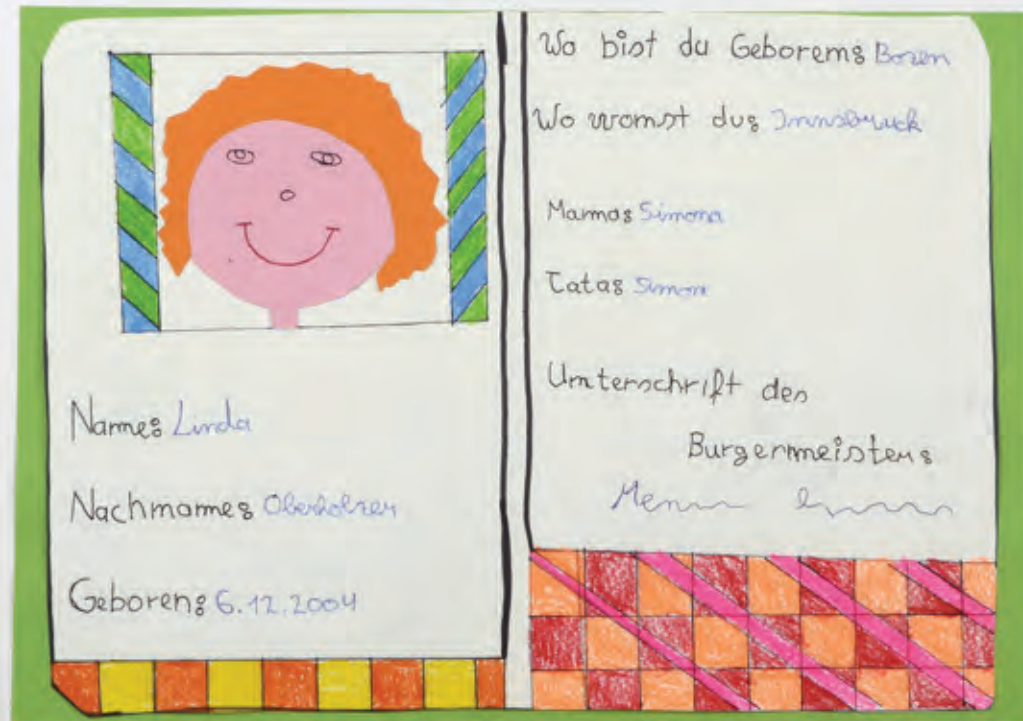
Salvaguardare l'identità dei minori

Lo Stato ha il dovere di tutelare e garantire l'identità (ossia: nazionalità, nome e relazioni familiari) dei bambini e degli adolescenti. Se un bambino o un adolescente viene privato di una

Articolo 7

Illustrazione:

Hannah Bernardi, Benjamin
Demetz, Carolin Goller,
Lena Prinoth, Andrei Zorici



legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 8

Illustrazione:

Anna Fischnaller,
Elias Kerschbaumer,
Daniel Onesti, Isabel Stuflesser

parte della sua identità, lo Stato deve immediatamente provvedere a ripristinarla (ad esempio, con il rilascio di nuovi documenti).



Articolo 9

Diritto ad avere dei genitori

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che

I bambini e gli adolescenti devono vivere con i loro genitori – sempre che questo non sia dannoso per il loro benessere (come in caso di maltrattamenti o incuria).

In caso di separazione da uno o da entrambi i genitori, il bambino o l'adolescente ha diritto a mantenere il contatto con entrambi i genitori.

Se un bambino viene separato da uno o da entrambi i genitori per effetto di un provvedimento adottato dallo Stato (come in caso di arresto di un genitore), lo Stato deve informare il minore sul luogo dove si trova il genitore.

ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 9

Illustrazione:

Hannah Bernardi, Benjamin Demetz,
Carolyn Goller, Lena Prinoth, Andrei Zorici



Articolo 10

Ricongiungimento familiare

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne,

Genitori e figli devono poter vivere assieme! Lo Stato deve pertanto esaminare velocemente le richieste di ingresso o di uscita dal territorio nazionale presentate dai genitori o dai figli che intendono ricongiungere la famiglia. Se il minore e i genitori vivono in Paesi diversi, i singoli Stati devono favorire il ricongiungimento familiare adottando precise disposizioni di ingresso e di uscita dal Paese.

dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 10

Illustrazione:

Leo Messner, Omar Obletter,
Ilena Rifesser, Maria Senoner



Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 11

Illustrazione:

Claudia Kostner, Markus Mair,
Vivien Merler, Timea Santifaller

Tutela dal sequestro di minori

Lo Stato è tenuto a impedire che i minori vengano sequestrati e inviati all'estero. Deve farsi parte attiva anche quando i minori, contrariamente alle disposizioni di legge, non vengono restituiti ai genitori.



Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 12

Illustrazione:

Claudia Kostner, Markus Mair,
Vivien Merler, Timea Santifaller

L'opinione dei minori è importante

Bambini e adolescenti hanno il diritto di esprimere la propria opinione in ogni questione che li riguarda. Questo vale anche per i procedimenti giudiziari. Il parere dei bambini e degli adolescenti va sempre tenuto in dovuta considerazione!



Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 13

Illustrazione:

Juri Martinelli, Ines Perathoner,
Manuel Vinatzer, Sophie Zanotti

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Diritto all'informazione e alla libertà di espressione

Ogni bambino o adolescente ha il diritto di ottenere con ogni mezzo e di divulgare informazioni e di esprimere liberamente la propria opinione. Facendo questo però non deve violare i diritti altrui. Questo vale anche per gli adulti.



Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 14

Illustrazione:

Juri Martinelli, Ines Perathoner,
Manuel Vinatzer, Sophie Zanotti

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni bambino o adolescente ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La Stato salvaguarda il diritto e il dovere dei genitori di educare il bambino a esercitare questo diritto.



Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e la libertà altrui.

Articolo 15

Illustrazione:

Noah Bernardi, Damian Holz knecht,
Mara Kerschbaumer, Hannes Piazza

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

La forza dell'unione

Bambini e adolescenti hanno diritto ad associarsi, per sostenere, ad esempio, una causa o iniziative comuni (come nelle organizzazioni giovanili).



Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e

Tutelare la sfera privata

I bambini e gli adolescenti devono essere tutelati nella loro sfera privata da interventi illeciti e arbitrari. Questo riguarda sia la famiglia e l'abitazione sia la comunicazione scritta (lettere, e-mail, ecc.). L'onore e la reputazione dei minori non devono essere pregiudicati da misure e interventi illeciti.

Accesso a informazioni adeguate

Gli Stati devono garantire che i bambini e gli adolescenti abbiano accesso a forme diversificate di informazione. I media devono tenere conto degli interessi di bambini e adolescenti. Allo stesso tempo questi vanno salvaguardati dalle proposte dei media che risultano dannose per il loro benessere.

mentale. A tal fine, gli stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Sostegno ai genitori

Entrambi i genitori condividono la responsabilità di educare e di crescere i figli. Lo Stato deve aiutarli in questo compito, ad esempio, mettendo a disposizione adeguati servizi per l'infanzia. L'interesse del minore deve sempre essere considerato prioritario.

Articolo 18

Illustrazione:

Sofia Demetz, Thomas Kropfisch,
Dominik Pederiva, Elisa Prinoth



Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi i genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione concorreranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

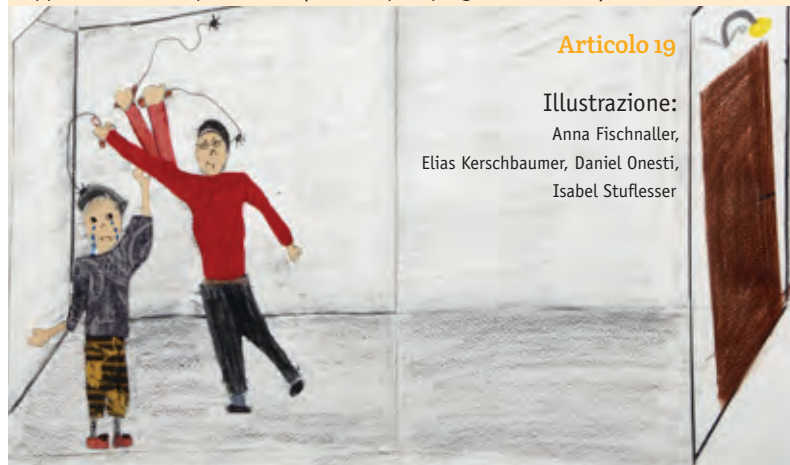
Protezione contro la violenza e gli abusi

Nessuno deve fare violenza ai bambini. Lo Stato ha l'obbligo di proteggere tutti i bambini e gli adolescenti dagli atti di violenza, da maltrattamenti e abusi, dall'abbandono e dallo sfruttamento, anche adottando le opportune misure preventive (ad esempio: programmi sociali).

Articolo 19

Illustrazione:

Anna Fischnaller,
Elias Kerschbaumer, Daniel Onesti,
Isabel Stuflesser



Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Protezione e assistenza dallo Stato

Il bambino che non può vivere con i suoi genitori deve essere particolarmente tutelato e aiutato dallo Stato. Ad esempio, potrà essere sistemato in una famiglia affidataria o in un istituto per l'infanzia. In questo caso lo Stato deve tenere conto delle origini del minore (cultura, lingua, religione).

Articolo 20

Illustrazione:

Juri Martinelli, Ines Perathoner,
Manuel Vinatzer, Sophie Zanotti



Articolo 21

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il

Regole chiare per l'adozione

Nei Paesi in cui è permessa l'adozione di minori, essa deve avvenire nell'interesse della bambina o del bambino. Questo vale anche per le adozioni internazionali, che in nessun caso devono tramutarsi in un affare commerciale.

beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

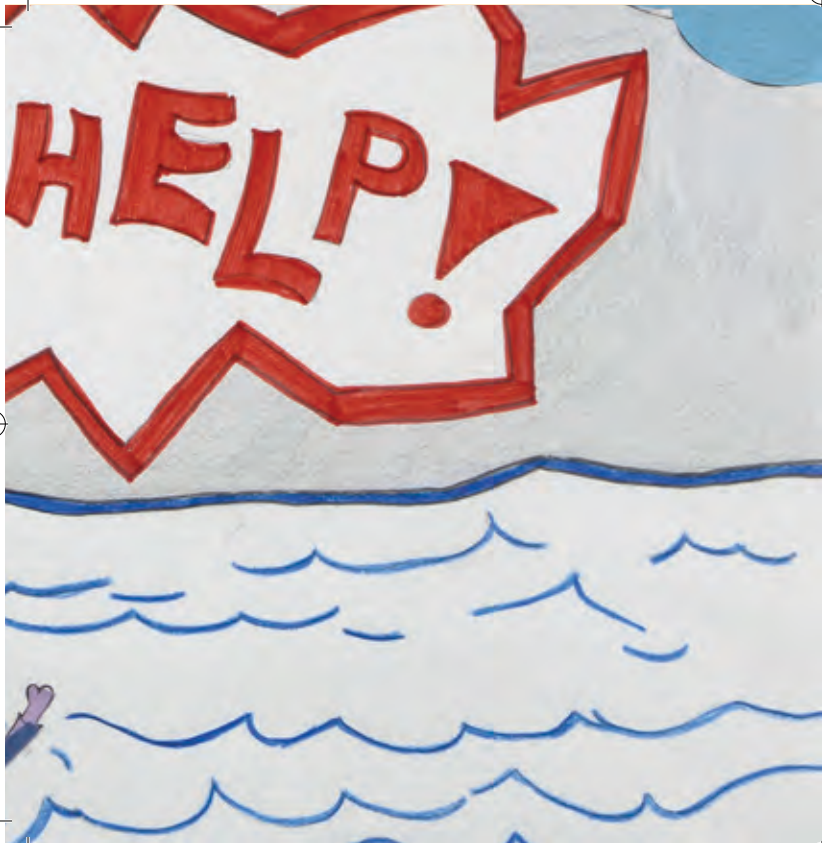
Protezione per i bambini profughi

I bambini e i giovani in fuga dai loro Paesi devono ricevere adeguata protezione dallo Stato – sia che vi giungano da soli o con i loro genitori. Lo Stato deve sostenere gli sforzi dell'ONU e di altre organizzazioni per rintracciare i genitori o altri parenti dei minori profughi.

che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.





Articolo 22

Illustrazione:

René Bonato, Samira Canazei,
Philipp Demetz, Sylvia Kerschbaumer

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò è possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.

Integrare i minori con disabilità

I bambini e gli adolescenti con disabilità devono ricevere un'assistenza particolare, un'educazione e una formazione adeguate, e fruire delle necessarie cure sanitarie e assistenziali. Essi devono poter partecipare attivamente alla vita della comunità.

Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a realizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei paesi in via di sviluppo.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e adolescenti hanno diritti

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

Diritto alla salute

I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e per questo devono poter accedere alle necessarie strutture. Particolare importanza è attribuita agli interventi finalizzati a diminuire la mortalità nei lattanti e nei bambini, garantire un'assistenza medica di base e una buona assistenza alle mamme in gravidanza e dopo il parto, e divulgare nella società le necessarie conoscenze in materia di salute. Le usanze dannose per la salute vanno abolite.

- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e
adolescenti
hanno diritti

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Controllo sul ricovero di minori

Se un bambino o un adolescente ammalato è ricoverato in una struttura, lo Stato è tenuto a verificare regolarmente la terapia somministrata e le condizioni del ricovero.

Articolo 25

Illustrazione:

Sofia Demetz, Thomas Kropfisch,
Dominik Pederiva, Elisa Prinoth



Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 26 - 27

Illustrazione:

Claudia Kostner, Markus Mair,
Vivien Merler, Timea Santifaller

Sicurezza sociale

I bambini e gli adolescenti hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, ad esempio: l'assicurazione contro malattie e infortuni.



Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Tenore di vita adeguato

I bambini e gli adolescenti hanno diritto a un tenore di vita adeguato. Di questo sono responsabili in primo luogo i genitori. Se i genitori devono pagare per il mantenimento dei figli, lo Stato deve garantire che questo obbligo venga rispettato sia sul suo territorio sia all'estero.



provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha un responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario, sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in

Diritto all'istruzione

Bambini e adolescenti hanno diritto all'istruzione. La frequenza della scuola primaria deve essere obbligatoria e gratuita. Lo Stato deve sostenere e promuovere quanto più possibile ulteriori gradi di istruzione, sia generale che professionale, e renderli accessibili a tutti i minori. Va incentivata la regolare frequenza scolastica. A scuola è doveroso far rispettare la disciplina senza ledere la dignità di bambini e adolescenti.

caso di necessità;

- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org



Articolo 28

Illustrazione:

Leo Messner, Omar Obletter,
Ilena Rifesser, Maria Senoner

Il premio Nobel per la pace promuove i diritti dell'infanzia

È stato un momento storico per il riconoscimento dei diritti dei minori di tutto il mondo quello in cui, il 10 ottobre 2014, il premio Nobel per la pace venne assegnato alla 17enne Malala Yousafza - quindi a una minorenne ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'attivista pachistana per i diritti dell'infanzia, nonostante la giovanissima età, si è adoperata in patria, con grande coraggio, per combattere contro l'oppressione e lo sfruttamento dei minori. Dall'età di 11 anni teneva un diario sul blog dove raccontava dei soprusi perpetrati in Pakistan dai talebani. Questa organizzazione terroristica voleva vietare alle ragazze di andare a scuola, ascoltare musica, ballare o di frequentare luoghi pubblici senza indossare il velo. Poiché Malala Yousafzai, nonostante tutto, continuava ad andare a scuola insieme ad altre compagne, un giorno un terrorista talebano le sparò in viso. Malala fu gravemente ferita alla testa e al collo. Una volta guarita, però, riprese a lottare per garantire il diritto all'istruzione a tutte le bambine e i bambini del suo Paese.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Chiare finalità educative

Lo Stato deve perseguire le seguenti finalità educative:

- *promuovere la personalità, il talento e le capacità fisiche e mentali dei bambini e degli adolescenti;*
- *preparare i bambini e gli adolescenti a una vita adulta attiva;*
- *educare al rispetto per i diritti fondamentali della persona;*
- *educare i bambini e gli adolescenti al rispetto verso i genitori, la propria identità culturale, la propria lingua, i propri valori culturali, i valori del proprio Paese di origine e di altri Paesi;*
- *promuovere il rispetto per la natura.*

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 29

Illustrazione:

Michelle Bonato,
Lavinia Broll, Fabian Insam



Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Tutela per le minoranze

I bambini e gli adolescenti appartenenti a una minoranza o a una popolazione indigena hanno diritto alla propria cultura, a praticare la propria religione, a parlare la propria lingua. Nessuno deve privarli di questo diritto.

Articolo 30

Illustrazione:

Hannah Bernardi, Benjamin Demetz,
Carolyn Goller, Lena Prinoth, Andrei Zorici

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org



Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 31

Illustrazione:

René Bonato, Samira Canazei,
Philipp Demetz, Sylvia Kerschbaumer

Diritto alla libertà

I bambini e gli adolescenti hanno diritto al tempo libero, di giocare e di partecipare alla vita artistica e culturale. Lo Stato deve offrire loro le necessarie opportunità.



Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Tutela contro il lavoro minorile

I bambini e gli adolescenti devono essere protetti da ogni lavoro che possa compromettere la loro salute, lo sviluppo fisico e la loro educazione. Lo Stato deve fissare l'età minima per essere ammessi al lavoro; deve inoltre regolamentare l'orario e le condizioni di lavoro dei minori e prevedere pene severe e misure efficaci in caso di violazioni.



Articolo 32

Illustrazione:

Michelle Bonato,

Lavinia Broll, Fabian Insam

premio Nobel per la pace 2014 - un segnale contro lo sfruttamento del lavoro minorile!

Con il conferimento a Oslo del premio Nobel per la pace a Kailash Satyarthi, attivista indiano per i diritti dei minori, il Comitato del premio ha voluto dare un forte segnale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Sin dagli anni Novanta Satyarthi è attivamente impegnato nella lotta contro gli abusi e le indegne condizioni di vita in cui vivono milioni di bambini indiani costretti a svolgere lavori pesanti e spesso dannosi per la loro salute. Grazie a quella che venne definita la "marcia contro il lavoro minorile", si stima che Satyarthi sia riuscito a liberare finora circa 80.000 bambini dalla schiavitù e a garantire loro una vita più dignitosa.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 33

Illustrazione:

Noah Bernardi, Damian Holzknicht,
Mara Kerschbaumer, Hannes Piazza

Protezione dalla droga

I bambini e gli adolescenti non devono essere solo protetti dal consumo di sostanze stupefacenti, ma è anche necessario impedire che vengano utilizzati nella produzione e nel traffico illecito di queste sostanze.



Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 34

Illustrazione:

René Bonato, Samira Canazei,
Philipp Demetz, Sylvia Kerschbaumer

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Protezione dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale

Lo Stato ha l'obbligo di tutelare i bambini e gli adolescenti dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale. Questo vale anche per la prostituzione e l'utilizzo a scopo pornografico.



Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Protezione dei minori dalla tratta e dal rapimento

Lo Stato deve adottare tutte le misure necessarie a impedire che bambini e adolescenti possano essere rapiti e venduti.

Articolo 35

Illustrazione:

Anna Fischnaller, Elias Kerschbaumer,
Daniel Onesti, Isabel Stuflesser



Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Protezione da ogni forma di sfruttamento

Lo Stato ha l'obbligo di proteggere i bambini e gli adolescenti da ogni forma di sfruttamento (ad esempio: la sperimentazione umana).

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il

Protezione dalla tortura e dalla pena di morte

Lo Stato ha l'obbligo di proteggere i bambini e gli adolescenti dalla tortura, da punizioni crudeli e da trattamenti disumani e degradanti.

Per i reati commessi prima dei 18 anni, non possono essere previste la condanna a morte e la detenzione a vita senza possibilità di liberazione anticipata.

I bambini e gli adolescenti reclusi devono ricevere un trattamento adeguato alla loro età e vanno tenuti separati dagli adulti. Inoltre, devono poter mantenere i contatti con le loro famiglie e hanno

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

diritto all'assistenza legale (avere un avvocato, ad esempio).

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a

Protezione dai conflitti armati

In caso di conflitto armato gli Stati devono rispettare le regole del diritto umanitario riguardanti i bambini e gli adolescenti. I minori di 15 anni non devono partecipare alle ostilità o ai conflitti e non devono essere arruolati nelle forze armate.

Lo Stato ha il dovere di proteggere e di assistere i bambini e gli adolescenti coinvolti in un conflitto armato.



livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 38

Illustrazione:

Juri Martinelli, Ines Perathoner,
Manuel Vinatzer, Sophie Zanotti

Aiuto alle vittime di violenza e sfruttamento

Lo Stato deve garantire che i bambini e gli adolescenti vittime di abbandono, sfruttamento, maltrattamenti, torture o di un conflitto armato ricevano gli aiuti necessari per potersi reinserire nella società (ad esempio, ricevendo terapie adeguate).



Articolo 39

Illustrazione:

René Bonato, Samira Canazei,
Philipp Demetz,
Sylvia Kerschbaumer

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

1) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non

Diritto a un processo equo

Quando un bambino o un adolescente infrange la legge, deve essere trattato in modo adeguato alla sua età. Questo deve permettere al minore di reinserirsi e di svolgere un ruolo costruttivo nella società.

Bambini e adolescenti hanno diritto a un processo equo davanti al giudice. Sono considerati innocenti fino a quando non viene dimostrata la loro colpevolezza. Essi ricevono un'adeguata assistenza legale, o di altro tipo, a tutela dei loro diritti.

Ogni Stato dovrebbe dotarsi di un proprio diritto penale per i minori e fissare precisi standard per la disciplina del processo penale minorile.

Per aiutare il minore a reinserirsi nella società, bisogna evitare, ove possibile, sia il procedimento giudiziario che il collocamento in istituto.

sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e adolescenti hanno diritti

conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.



Articolo 39

Illustrazione:

Noah Bernardi, Damian Holzknacht,
Mara Kerschbaumer, Hannes Piazza

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Più diritti si hanno, meglio è

Se in uno Stato o nelle convenzioni internazionali vigono diritti maggiori o più ampi a tutela dei bambini e degli adolescenti rispetto a quanto previsto nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, si applicano le disposizioni più favorevoli.

Parte II

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Gli Stati informano sui diritti dei minori

Gli Stati sono tenuti a divulgare e a far conoscere la Convenzione sui diritti dell'infanzia sia ai bambini e agli adolescenti sia ai loro genitori.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro

Monitoraggio dell'ONU

Per consentire all'ONU di verificare se e in che misura gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sui diritti dell'infanzia ne mettano anche in pratica i contenuti, è stato istituito un apposito Comitato per i diritti dell'infanzia. Vi fanno parte 18 persone, che vengono nominate per un periodo di quattro anni. L'istituzione e il lavoro del Comitato sono regolati da apposite disposizioni.

cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e adolescenti hanno diritti

convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e
adolescenti
hanno diritti

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale

Gli Stati devono relazionare

Gli Stati sono tenuti a presentare al Comitato rapporti periodici sulle modalità seguite per attuare la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questi rapporti devono essere pubblicati anche nei singoli Paesi.

completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e
adolescenti
hanno diritti

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e agli altri

Raccomandazioni agli Stati

Durante il monitoraggio delle modalità seguite dai vari Stati per attuare i diritti dei minori, il Comitato può avvalersi della collaborazione di organizzazioni specializzate, come l'UNICEF (= Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia). In base ai risultati dell'esame, il Comitato formula le proposte e i consigli del caso, spiegando al singolo Stato cosa va migliorato.

Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Bambini e adolescenti hanno diritti

Parte III

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Diritti per l'infanzia uguali per tutti

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è aperta a tutti gli Stati della terra.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Riconoscimento giuridico

Lo Stato che intende promuovere i diritti dell'infanzia, deve "ratificare" la Convenzione, ossia deve riconoscerla attraverso una procedura giuridica.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni Stato può aderire

*Tutti i Paesi del mondo possono aderire alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.
(Nota bene: non vi hanno aderito la Somalia e gli USA. Uno dei motivi della mancata adesione da parte degli Stati Uniti è dovuto al fatto che lì vige ancora la pena di morte anche per i minori di 18 anni).*

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Validità

La Convenzione sui diritti dell'infanzia entra in vigore in uno Stato 30 giorni dopo la sua firma.

Possibilità di modifica

La Convenzione sui diritti dei minori può essere integrata e perfezionata in ogni momento. Ogni Stato può proporre le proprie modifiche. Per entrare in vigore, tuttavia, le proposte di modifica devono essere approvate almeno da due terzi degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione.

proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Le modifiche alla Convenzione valgono solo per quegli Stati che vi hanno aderito. In tutti gli altri Paesi resta in vigore il testo originale della Convenzione.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Riserve

Al momento di aderire alla Convenzione gli Stati possono formulare delle riserve; queste però devono essere compatibili con i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione stessa.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Ritirare l'adesione

Gli Stati possono anche ritirare la propria adesione alla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Lo fanno con una comunicazione al Segretario Generale dell'ONU e il ritiro dell'adesione ha effetto un anno dopo la relativa comunicazione.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Depositario della Convenzione

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di "depositario", ha il compito di custodire ufficialmente la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

Versione originale

Il Segretario Generale dell'ONU custodisce inoltre la versione originale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, che è redatta in sei lingue.

Note



www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org



Kinder- und Jugendanwaltschaft
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Garant per la nfanzia y l'adolescënza

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

39100 Bolzano – via Cavour 23/c



tel. +39 0471 94 60 50

fax +39 0471 94 60 59



cell. 331 1738847



www.facebook.com/kijagaia

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

